Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena
A.C. 2798

Dossier n° 87 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
2 luglio 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2798
Titolo:	Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	30
Commissione competente :	II Giustizia
Sede:	referente

Contenuto

Il disegno di legge propone modifiche alla normativa penalistica sostanziale e processuale nonché all'ordinamento penitenziario. In particolare, il provvedimento intende garantire l'efficienza del sistema giudiziario penale, la durata ragionevole del processo (nel mantenimento delle garanzie, soprattutto difensive), l'effettiva finalità rieducativa della pena nonché un maggiore e più efficace contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione.

Il disegno di legge è composto da quattro titoli.

Il **titolo I** introduce modifiche al codice penale ed è a sua volta composto da due capi. Il capo I (articoli 1-4) riguarda l'estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per il delitto di corruzione e maggiore efficienza della confisca cosiddetta allargata. Il capo II (articoli 5-8) modifica la disciplina della prescrizione e delega il Governo per la riforma del regime della procedibilità per taluni reati, per il riordino di alcuni settori del codice penale e per una revisione della disciplina del casellario giudiziale.

Il **titolo II** è diretto a modificare il codice di procedura penale ed è composto da tre capi. Il capo I (articoli 9-10) interviene sulla disciplina della incapacità dell'imputato a partecipare al processo, delle indagini preliminari e dell'archiviazione. Il capo II (articoli 11-16) riguarda i riti speciali, l'udienza preliminare, l'istruzione dibattimentale e la struttura della sentenza di merito. Il capo III (articoli 17-21) riguarda la semplificazione delle impugnazioni.

Il **titolo III** (articoli 22-23) modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e la normativa di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.

Il **titolo IV** (articoli 24-30) delega il Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario e reca le clausole di copertura finanziaria e di entrata in vigore.

Tipologia del provvedimento

Il disegno di legge, di iniziativa governativa, viene sottoposto all'esame del Comitato a norma dell'articolo 16-*bis*, comma 6-*bis* del regolamento, in quanto contenente disposizioni di delega legislativa al Governo.

Il disegno di legge presentato in prima lettura alla Camera è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Collegamento con lavori legislativi in corso

L'**articolo 5** sostituisce l'articolo 159 del codice penale sulla sospensione del corso della prescrizione; in proposito si segnala che un disegno complessivo di riforma dell'istituto della prescrizione è oggetto di un apposito provvedimento già approvato dalla Camera e ora in corso di esame al Senato (A.S. 1844).

Omogeneità delle disposizioni

Il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo volto ad introdurre un'articolata serie di interventi sul diritto penale sostanziale e processuale, nonché sull'ordinamento penitenziario.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'incremento della pena per il reato di corruzione previsto dall'**articolo 3** risulta già disposto, nella medesima misura, dall'articolo 1, comma 1, lettera *f*) della recentissima legge 27 maggio 2015, n. 69.

L'**articolo 4**, **comma 1**, **lettera *a*)** sostituisce il comma 1 dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306/1992 in materia di confisca il quale, successivamente alla presentazione del provvedimento alla Camera, è stato oggetto di modifica ad opera dell'articolo 1, comma 4, della recentissima legge 22 maggio 2015 n. 68. *Andrebbe quindi valutata l'opportunità di tenere conto delle modifiche intervenute al fine di valutare l'impatto sull'ordinamento della disposizione in esame*.

L'**articolo 21** integra i contenuti della relazione sull'amministrazione della giustizia senza novellare l'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12.

L'**articolo 25**, **comma 1**, **lettera a)** persegue tra l'altro l'obiettivo di dare "una precisa scansione procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo": il riferimento dovrebbe essere alla procedura prevista dall'articolo 268 del codice di procedura penale, che con la delega si intende rafforzare e procedimentalizzare.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Disposizioni di delega

Talune previsioni qualificate come principi e criteri direttivi di delega risultano di fatto costituire ulteriori oggetti di delega. A titolo esemplificativo, si segnalano:

nell'ambito della delega per la riforma delle misure di sicurezza e in materia di procedibilità dei reati di cui all'**articolo 6**, al **comma 1**, le **lettere *b*)** e ***c*)**;

nell'ambito della delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario di cui all'**articolo 26**, al **comma 1**, le **lettere da *b*) ad *i)***.

L'unico principio e criterio direttivo previsto, al **comma 1** dell'**articolo 7**, per l'attuazione della delega in materia di casellario giudiziale, sembra attribuire alla delega medesima un carattere "ricognitivo" o "compilativo", in forza del riferimento ad un adeguamento della disciplina "alle modifiche intervenute in materia penale" nonché ai principi della normativa nazionale e del diritto UE; andrebbe verificata la coerenza di tale previsione rispetto all'oggetto della delega descritto dal medesimo comma che, investendo la "revisione della disciplina del casellario giudiziale", potrebbe avere carattere "innovativo"; *andrebbe quindi valutata l'opportunità di chiarire il carattere della delega, provvedendo, nel caso questa abbia carattere "innovativo", alla formulazione di più specifici e dettagliati princìpi e criteri direttivi*.

Con riguardo agli **articoli 8** e **27**, i quali recano deleghe al Governo per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie riferite, rispettivamente, alle deleghe di cui agli articoli 6 e 7 e alle deleghe di cui all'articolo 27, *andrebbe valutata l'opportunità di chiarire la necessità del conferimento di specifiche deleghe*, peraltro da esercitare nel medesimo termine delle "deleghe principali", per l'individuazione di norme legislative di attuazione e coordinamento, posto che tale compito potrebbe essere assolto direttamente nell'ambito dell'esercizio delle "deleghe principali".

Per quasi tutte le deleghe contenute nel provvedimento (**articoli 6**, **7**, **24** e **26**) si dispone che i termini per l'esercizio delle stesse possano essere prolungati qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega, o successivamente, impiegando pertanto la cosiddetta "tecnica dello scorrimento", la quale non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; al riguardo, come già segnalato dal Comitato per la legislazione in numerosi precedenti (si veda da ultimo il parere reso nella seduta dell'11 giugno 2015 sul disegno di legge C. 3098), *andrebbe valutata l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, un termine univoco entro il quale il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi*.

L'**articolo 28** dispone che l'adozione di eventuali decreti legislativi correttivi e integrativi nell'ambito dell'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 24 (riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario) debba avvenire "entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina processuale e penitenziaria", utilizzando dunque una formulazione che genera incertezza circa il termine ultimo per l'esercizio della delega, data la genericità del riferimento; *andrebbe pertanto valutata l'opportunità*

di prevedere un termine certo per l'esercizio della delega integrativa e correttiva, calcolato dalla data di entrata in vigore della legge.

Formulazione del testo

Andrebbe valutata l'opportunità di integrare il titolo con un riferimento alla presenza delle disposizioni d delegazione legislativa al Governo. Si rammenta in proposito che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dispone che la presenza di deleghe al Governo debba essere indicata esclusivamente quando esse costituiscano "il contenuto esclusivo o prevalente dell'atto".

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.